SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 luglio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1993, n. **242.**

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29, è ripubblicato il testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1254):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri dell'industria (SAVONA) e del tesoro (BARUCCI) il 22 maggio 1993.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 24 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 maggio 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione l'8, il 9, il 15 e il 17 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1993 (atto n. 1254/*A* - relatore sen. MONTINI).

Esaminato in aula e approvato il 2 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2872):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 2 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, IV, VI e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 luglio 1993.

Esaminato dalla V commissione il 7 e l'8 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1993 (atto n. 2872/*A* - relatore on. TABACCI).

Esaminato in aula e approvato il 15 luglio 1993.

93G0314

LEGGE 19 luglio 1993, n. **243.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1993, N. 155

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale è fissata in lire 5.800»

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «del 5 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 3 per cento».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. – *(Riduzione di stanziamenti per Roma capitale)*. – 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", è ridotta di lire 39.000 milioni per l'anno 1993».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 56. – *(Spedizione di stampe periodiche)*. – 1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento

di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sara comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.

Art. 57. - *(Sanzioni)*. - 1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82"».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Possono essere accolte, in deroga alle vigenti disposizioni, tutte le domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 1993 che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1, su base provinciale e per ogni classe di concorso sono compilate, sulla base dell'anzianità di contribuzione, graduatorie degli aspiranti al pensionamento di anzianità. A parità di anzianità di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianità di servizio.»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, gia prorogate per l'anno scolastico 1992-1993 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1993-1994».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Personale in servizio all'estero)*. - 1. Agli importi delle indennità di servizio e degli assegni di sede all'estero, comunque

denominati, corrisposti a qualsiasi titolo al personale in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorchè dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, viene applicata alla data del 1° gennaio 1994 una riduzione del 3,5 per cento attraverso provvedimenti amministrativi relativi ai coefficienti di maggiorazione da adottare secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. In conformità con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero, ivi comprese le iniziative e le attività di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le indennità base di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono rivalutate, ai soli fini fiscali previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del 100 per cento. La medesima rivalutazione si applica alle indennità ed assegni base, comunque denominati, relativi ad ogni categoria di personale in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorchè dotati di autonomia giuridica e patrimoniale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli emolumenti del personale in servizio all'estero con contratto regolato dalla legge italiana di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, costituiscono reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 70 per cento del loro ammontare.

5. Sono sospesi le destinazioni ed i comandi del personale della scuola alle istituzioni scolastiche non statali italiane all'estero ed alle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, relativi all'anno scolastico 1993-1994.

6. Sono sospesi i trasferimenti a domanda da una sede all'estero ad un'altra per l'anno scolastico 1993-1994 del personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, le scuole europee e le istituzioni scolastiche estere.

7. Il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.

8. La riduzione del contingente di cui al comma 7 è effettuata a valere sulle istituzioni scolastiche italiane non statali all'estero e sulle

istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Per i rientri del personale si applicano, nell'ambito della circoscrizione consolare interessata alla riduzione, le disposizioni di cui all'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, indipendentemente dalla norma in base alla quale è stata disposta la destinazione all'estero del personale medesimo.

9. Una somma pari al 40 per cento delle riduzioni di spesa realizzate sul capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata ai capitoli 2653 e 3577 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, nella misura rispettivamente di un quinto e di quattro quinti.

10. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, elencati nella tabella allegata al presente decreto, sono modificati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, e 5 luglio 1990, n. 173, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

11. Per l'anno 1993 è ridotta di lire 53.000 milioni l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 7, al comma 2, la lettera d) *è soppressa.*

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. - *(Riduzioni di stanziamenti per acquisto di beni e servizi)*. - 1. Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria IV del bilancio dello Stato, relative all'acquisto di beni e servizi, sono ridotte per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 220.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i singoli Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «3.600 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «4.000 miliardi»; *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Nell'ambito del suddetto ammontare, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorità alla concessione dei mutui destinati agli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria e a quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonchè alla concessione dei mutui ventennali con ammortamento a totale carico

dello Stato previsti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e destinati alla costruzione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. La concessione dei mutui di cui al presente articolo è disposta dalla Cassa depositi e prestiti anche in deroga alle disposizioni che ne stabiliscono la sospensione».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo).* – 1. Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Riduzione del contributo statale all'ANAS).* – 1. Il contributo corrente e in conto capitale all'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotto per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 320.000 milioni in termini di competenza e di cassa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa».

All'articolo 10:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e gli operai agricoli dipendenti).»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, sono aumentate di 0,5 punti a decorrere dal 1° giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a decorrere dal 1° gennaio 1994.»;

al comma 2, lettera a), *le parole:* «lavoratori agricoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «operai agricoli dipendenti»;

al comma 2, lettera b), *le parole:* «sono elevate di 30 punti» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono elevate del 30 per cento»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. I termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati al 30 settembre 1993.

2-*ter*. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di eguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sarà maggiorata degli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «pari al 15 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 possono dare attuazione al disposto dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, negli anni 1993 e 1994, destinando agli investimenti di cui al predetto articolo 3 una quota non inferiore al 20 per cento dei fondi annualmente disponibili».

L'articolo 13 è soppresso.

All'articolo 14, al comma 1, la lettera a) *è soppressa.*

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), *primo capoverso, lettera* b), *le parole:* «nel comune ove è situato l'immobile acquistato e di volerlo adibire a propria abitazione principale» *sono soppresse;*

al comma 1, lettera b), *secondo capoverso, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:* «In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui alla lettera *b)* può essere effettuata, oltre che all'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare»;

al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

«4. Nella tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 28) e 29) ed i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:»;

al comma 4, numero 24), sono aggiunte, in fine, le parole: «e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera *a)* del primo comma dello stesso articolo»;

al comma 4, numero 39), sono aggiunte, in fine, le parole: «e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al numero 25)»;

al comma 5, il numero 127-duodecies) *è soppresso;*

al comma 5, il numero 127-terdecies) *è sostituito dal seguente:*

«127-*terdecies)* beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per gli interventi di recupero relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria»;

al comma 5, il numero 127-quaterdecies) *è sostituito dal seguente:*

«127-*quaterdecies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-*undecies)* e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera *a)* del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria .

All'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai consumi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1994».

E aggiunta la seguente tabella:

«TABELLA
(articolo 6, comma 10)

MODIFICHE DI STANZIAMENTI A CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in milioni di lire)

	1993	1994	1995
Capitolo 1108	– 300	– 4.000	– 4.000
Capitolo 1116	– 100	– 1.500	– 1.500
Capitolo 1503	– 4.400	– 51.200	– 51.200
Capitolo 1504	– 200	– 1.500	– 1.500
Capitolo 1572	– 400	– 1.500	– 1.500
Capitolo 1573	– 200	– 5.000	– 5.000
Capitolo 1574	– 200	– 3.000	– 3.000
Capitolo 2502	– 1.100	– 3.500	– 3.500
Capitolo 2503	– 15.700	– 50.700	– 50.700
Capitolo 2653	+ 1.200	+ 4.000	+ 4.000
Capitolo 3532	– 100	– 3.000	– 3.000
Capitolo 3533	– 200	– 1.500	– 1.500
Capitolo 3571	– 100	– 1.500	– 1.500
Capitolo 3577	+ 5.000	+ 16.200	+ 16.200
Capitolo 4620	– 500	– 5.500	– 5.500
Totale . . .	– 17.300	– 113.200	– 113.200».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 agosto 1993.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2695):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri del tesoro (BARUCCI) e delle finanze (GALLO) il 22 maggio 1993.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 maggio 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 maggio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 giugno 1993.

Esaminato dalla V commissione il 26 maggio, l'8, il 9, il 15, il 16, il 22 e il 23 giugno 1993.

Esaminato in aula il 30 giugno, il 1° e il 5 luglio 1993 e approvato il 6 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1360):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 luglio 1993.

Esaminato dalla 5ª commissione l'8, il 13 e il 14 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1993 (atto n. 1360/*A* - relatore sen. PAVAN).

Esaminato in aula e approvato il 15 luglio 1993.

93G0315

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1993, n. **244.**

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure patrimoniali

1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 321 dello stesso codice.

5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 2.

Sequestro e confisca di beni dell'impresa

1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle

misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

Art. 3.
Misure interdittive

1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

3. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Art. 4.
Accertamenti di irregolarità amministrative

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 5.
Possesso ingiustificato di valori

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0325

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1993, n. **245**.

Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le aree industriali svantaggiate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo

sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0326

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1993.

Modificazione alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, e n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 1992, con il quale il Ministro incaricato per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite, in materia di provvedimenti inerenti al pubblico impiego, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto 23 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1992, registro n. 19 Presidenza, foglio n. 42, con il quale le attribuzioni del Ministro incaricato per la funzione pubblica sono esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Maurizio Sacconi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1988, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 106, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la nota n. 5/4239 del 24 marzo 1992 con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica a scioglimento della riserva contenuta nella precedente nota n. 5/3913 del 16 marzo 1992 e sulla base delle osservazioni formulate dal Ministro della funzione pubblica di cui al foglio 86567/8.312.21.6 del 12 marzo 1992 ha formulato le proposte di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica, previa indicazione dei profili professionali di ottava e settima qualifica funzionale da dichiarare indisponibili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica funzionale, proposta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, è stata determinata nei limiti stabiliti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, richiamato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e cioè in complessivi posti ventuno corrispondenti alla metà dei posti della dotazione organica complessiva dell'ottava qualifica funzionale determinata con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1988;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 23 giugno 1992;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce la

tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988 citato in premessa, rimanendo invariata l'allegata tabella *B* (posti in soprannumero ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 77).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SACCONI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZE:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 1988, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 106, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991.

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ruoli organici:

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 21.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	5
13/A	Direttore amministrativo contabile	2
17/A	Esperto economico finanziario	11
20/A	Esperto di organizzazione	1
296	Analista esperto di procedure	1
297	Analista esperto di sistema	1
	Totale	21

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 42 (*).

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	9 (a)
13	Funzionario amministrativo contabile	3
17	Analista economico finanziario	20 (b)
20	Analista di organizzazione	4 (c)
32	Revisore interprete traduttore	1
265	Bibliotecario	1
271	Analista di sistema	2
272	Analista di procedure	2
	Totale	42

(*) In tale dotazione organica, n. 10 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure: (a) dei quali 2 indisponibili; (b) dei quali 6 indisponibili; (c) dei quali 2 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 63 (**).

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	16 (d)
14	Collaboratore amministrativo contabile	5
18	Collaboratore economico finanziario	30 (e)
33	Traduttore interprete	2
266	Collaboratore bibliotecario	4
273	Analista	6 (f)
	Totale	63

(**) In tale dotazione organica, n. 11 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure: (d) dei quali 3 indisponibili; (e) dei quali 6 indisponibili; (f) dei quali 2 indisponibili.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 61.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	10
15	Ragioniere	8
19	Assistente economico finanziario	18
276	Programmatore	7
277	Procedurista di organizzazione	2
280	Consollista	16
	Totale	61

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 30.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
4	Operatore amministrativo	9
6	Stenodattilografo	6
16	Operatore amministrativo contabile	4
283	Addetto ai terminali evoluti	11
	Totale	30

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 84.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
5	Coadiutore	29
7	Dattilografo	38
9	Conducente di automezzi speciali	4
11	Autista meccanico	4
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	4
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	4
	Totale	84

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 41.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
10	Conducente di automezzi	18
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	23
	Totale	41

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 10.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
25	Addetto alle attrezzature e pulizia	10
	Totale	10

TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Posti in soprannumero ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 77

Sesta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 17.

Profili professionali Codice denominazione	Numero posti
3 - Assistente amministrativo	7
19 - Assistente economico finanziario	10
Totale . . .	17

Quarta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 19.

Profili professionali Codice denominazione	Numero posti
5 - Coadiutore	14
7 - Dattilografo	5
Totale . . .	19

93A4005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 luglio 1993.

Riconoscimento di un titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Elke Helga Wisniowski presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Elke Helga Wisniowski nata il 28 gennaio 1961 a Ludwigs Burg, cittadina tedesca, di Zweite Juristische Staatsprufung, conseguito in Germania è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto privato;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto costituzionale;
diritto ecclesiastico;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto processuale civile;
diritto processuale penale.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

La commissione, da nominare con separato decreto, sarà composta da cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, dei quali due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, due avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale forense, un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso un'università della Repubblica, che eserciti la professione forense, designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Presidente della commissione sarà l'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo tra quelli designati dal Consiglio nazionale forense; vicepresidente il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Le funzioni di segretario saranno svolte dall'avvocato designato dal Consiglio nazionale forense con minore anzianità di iscrizione all'albo.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 13 luglio 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A4040

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Luigi Grillo e on. Florindo D'Aimmo.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497,

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale gli on. dottori Luigi Grillo e Florindo D'Aimmo sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1993 con il quale il Sottosegretario di Stato on. Grillo è stato incaricato di svolgere le funzioni di Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e del Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES, mentre il Sottosegretario di Stato on. D'Aimmo è stato incaricato di svolgere le funzioni di Segretario del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale - CIPI, e del Comitato interministeriale per programmazione economica nel trasporto - CIPET;

Considerata l'esigenza di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato la firma degli atti e le funzioni di cui ai successivi articoli:

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Grillo è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, e del Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES.

All'on. Grillo è delegata la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero, salvo il caso in cui il Ministro ritenga di presiederlo direttamente.

L'on. Grillo è delegato a presiedere il gruppo di lavoro interministeriale previsto dalla delibera CIPE del 2 dicembre 1987 concernente l'applicazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 e a seguire i problemi della politica comunitaria con particolare riferimento agli adempimenti del Ministero concernenti i fondi strutturali delle Comunità.

Il Sottosegretario di Stato on. D'Aimmo è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale - CIPI, e del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET.

L'on. D'Aimmo è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale prezzi (CIP).

Non sono compresi nella delega di cui sopra tutti gli atti, che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame.

I Sottosegretari sono inoltre delegati, in base alle determinazioni del Ministro, ad intervenire alle discussioni parlamentari ed allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, nonché a rispondere alle interrogazioni a risposta scritta. Sono infine delegati, in base alle determinazioni del Ministro, a seguire in seno alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i lavori su materie di interesse del Ministero, riferendone al Ministro medesimo.

Art. 2.

Non sono comprese nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti l'attività legislativa, gli atti e i provvedimenti che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni degli uffici del Ministero, nonché tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

2) i provvedimenti demandati al Ministro dall'art. 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3) i provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli incarichi speciali, compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, rientranti in categorie di atti riservati al Ministro per disposizioni di legge o per sua determinazione,

4) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero;

5) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni o comitati;

6) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

7) i provvedimenti relativi alle nomine, alle assunzioni, ai collocamenti fuori ruolo ed ai comandi, compresi quelli previsti dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497, nonché quelli previsti dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878;

8) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale ed alle decisioni sui giudizi disciplinari riservate al Ministro in base alle disposizioni vigenti, nonché i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei due Sottosegretari di Stato l'altro è delegato a sostituirlo.

In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta determinati atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 maggio 1993

Il Ministro: SPAVENTA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A4041

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° luglio 1993.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 26 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Viste le domande in data 13 gennaio 1993 presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette domande;

Viste le note n. 331541 e n. 331544 del 22 aprile 1993 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di capitale differito a prestazione rivalutabile ed a premio annuo costante, con controassicurazione speciale;

2) condizioni speciali, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni regolanti la rivalutazione della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) tariffa di assicurazione a capitale differito a prestazione ed a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione speciale (i tassi di premio sono gli stessi dell'analoga tariffa a premio annuo costante di cui al precedente punto 1);

5) condizioni speciali, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 4);

6) condizioni di polizza, regolanti la rivalutazione della prestazione garantita e del premio della tariffa di cui al precedente punto 4);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4011

DECRETO 1° luglio 1993.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Vita nuova S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 26 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la domanda in data 8 aprile 1993 presentata dalla Vita nuova S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 331535 del 21 aprile 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Vita nuova S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione, denominata «investire in cultura», a premio annuo costante, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsto dal corso di studio. La tariffa prevede inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nella forma tariffaria di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4012

DECRETO 12 luglio 1993.

Autorizzazione alla RAS - Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. per l'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa al ramo «Tutela giudiziaria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 15 gennaio 1991, con la quale la predetta Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della riassicurazione attiva nel ramo «Tutela giudiziaria»;

Vista la lettera in data 5 ottobre 1992, n. 236451, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine alla domanda presentata dalla impresa anzidetta,

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra:

Decreta:

La Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività alla riassicurazione attiva nel ramo «Tutela giudiziaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4042

DECRETO 12 luglio 1993

Autorizzazione alla Allianz-RAS tutela giudiziaria S.p.a. per l'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa al ramo «Perdite pecuniarie di vario genere».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 10 giugno 1978, n 295 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988, con il quale la Allianz-RAS tutela giudiziaria S.p.a., Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 7 agosto 1990, con la quale la predetta Allianz-RAS tutela giudiziaria S.p.a., Compagnia di assicurazioni ha chiesto di essere autorizzata ad estendere la propria attività ad alcuni rischi compresi nel ramo «perdite pecuniarie di vario genere»;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1992, n. 236804, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata,

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Allianz-RAS tutela giudiziaria S.p.a., Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «Perdite pecuniarie di vario genere» ai rischi «recupero e traino automezzi», «intervento ambulanza», «rimpatrio automezzo» e «sequestro giudiziario».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 luglio 1993

Il direttore generale CINTI

93A4043

DECRETO 14 luglio 1993

Sostituzione del commissario delle società del gruppo So.Ci.Mi. Società costruzioni industriali Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, in data 24 giugno 1992, la S.p.a. Luigi Franchi, in data 19 agosto 1992 e la S.p.a. F.lli Macchi, in data 26 aprile 1993, e sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, il dott. Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 aprile 1993, con il quale è stato nominato commissario delle predette società la prof.ssa Maria Martellini, in sostituzione dell'avv. Paolo Casella, dimissionario;

Viste le dimissioni rassegnate in data 2 giugno 1993 dal dott. Guido Carlo Montanari;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare nel collegio commissariale un nuovo commissario in sostituzione del dott. Guido Carlo Montanari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano, citate nelle premesse oltre all'ing. Antonio Bugini ed alla prof.ssa Maria Martellini è nominato commissario in sostituzione del dott. Guido Carlo Montanari l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A4044

DECRETO 14 luglio 1993

Sostituzione del commissario delle società del gruppo Micoperi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 maggio 1991 e 13 novembre 1991, con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. Micoperi, e le S.p.a. Maritalia, Micoperi lavori marittimi, Micoperi Offshore, Interconsult, la S.r.l. S.S.O.S. Sub Sea Oil Services ed è nominato commissario il rag. Giuseppe Pirola;

Viste le dimissioni rassegnate in data 29 aprile 1993 dal rag. Giuseppe Pirola;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Micoperi, Maritalia, Micoperi lavori marittimi, Micoperi Offshore, Interconsult e della S.r.l. S.S.O.S. Sub Sea Oil Services citata nelle premesse è nominato commissario, in sostituzione del rag. Giuseppe Pirola il dott. Renzo Grassi-Catapano, nato a La Spezia il 28 ottobre 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A4045

DECRETO 19 luglio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. I.F.I.M.I. - Istituto finanziario internazionale mobiliare e immobiliare, con sede legale in Montesarchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la nota in data 28 giugno 1993, n. 4389, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della S.p.a. I.F.I.M.I. - Istituto finanziario internazionale mobiliare e immobiliare, con sede legale in Montesarchio (Benevento) e direzione generale in Roma, via Muggia n. 6;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449/1959;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella seduta del 30 giugno-1° luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Vista la nota in data 5 luglio 1993, n. 342809/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta società;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. I.F.I.M.I. - Istituto finanziario internazionale mobiliare e immobiliare, con sede legale in Montesarchio (Benevento) e direzione generale in Roma, via Muggia n.6, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Aurelio Improta.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della sopraindicata società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4085

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 luglio 1993

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di San Gimignano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione del vino in questione:

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930/1963, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;

Visti il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di San Gimignano» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1993;

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di San Gimignano» possiede i requisiti di particolare pregio di cui all'art. 8 della predetta legge n. 164/1992 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita.

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopra citata;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge n. 164/1992, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuate contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie.

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di San Gimignano» di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966 e 18 novembre 1987, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

Limitatamente alle partite di vino «Vernaccia di San Gimignano» qualificabile con la specificazione aggiuntiva «riserva» provenienti dalla vendemmia 1992, prodotte ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e 18 novembre 1987, potranno essere commercializzate con la denominazione di origine controllata e garantita, una volta ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purchè le stesse partite rispondano ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino «Vernaccia di San Gimignano» qualificabile con la specificazione aggiuntiva «riserva» che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, denunciare all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di vino «Vernaccia di San Gimignano» che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata «Vernaccia di San Gimignano» di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e 18 novembre 1987, rimane riservata ai quantitativi di vino che risultino giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè a quelli qualificabili con la specificazione aggiuntiva «riserva» che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ultimato il periodo di invecchiamento ed affinamento obbligatorio e che siano stati prodotti in conformità alle disposizioni di cui ai citati decreti presidenziali 3 marzo 1966 e 18 novembre 1987.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di San Gimignano» che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, un periodo di smaltimento di:

diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trenta mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal precedente secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a dodici mesi.

Tale termine è elevato a quattordici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi.

Art. 5.

Il vino «Vernaccia di San Gimignano» a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la inattivazione del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Vernaccia di San Gimignano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati od autorizzati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Vernaccia di San Gimignano» devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Vernaccia di San Gimignano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata in particolare la forma di allevamento a tendone ed ogni pratica di forzatura.

Il numero dei ceppi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a tremila per i nuovi impianti o reimpianti e, la produzione massima di uva per ceppo non deve essere superiore ai cinque chilogrammi.

La produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura specializzata è di 90 quintali.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Vernaccia di San Gimignano» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% ed alla tipologia «riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11%.

Ai fini della vinificazione della citata tipologia «riserva» le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.

È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare:

a) abbiano da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di San Gimignano (comunque non superiore ai 2000 metri in linea d'aria);

b) abbiano vigneti iscritti all'albo della Vernaccia di San Gimignano almeno da un quinquennio;

c) tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% e qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego dei rettificati.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» nella tipologia «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. L'invecchiamento, effettuato secondo i metodi tradizionali, deve comprendere un ulteriore periodo minimo di quattro mesi di affinamento in bottiglia, in locali climaticamente idonei.

Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area in cui è consentita la vinificazione di cui al presente articolo.

Art. 6

Il vino «Vernaccia di San Gimignano», all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue tendente al dorato con l'invecchiamento;

odore: fine, penetrante, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con caratteristico retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri residuo massimo 4 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» riserva, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% e sottoposto alle condizioni di invecchiamento ed affinamento di cui all'art. 5 del presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,5%.

Art. 7

Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» la specificazione di tipologia «riserva» deve figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Vernaccia di San Gimignano», della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione è vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, fiore o simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore» «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato ottenuto alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Vernaccia di San Gimignano», in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e di capacità uguali a: 0,187 l, 0,375 l, 0,500 l, 0,750 l e 1,500 l (doppia bordolese).

Solo per la capacità di 0,187 l è consentita la chiusura con tappo metallico a vite, per le altre capacità è consentita esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di sughero.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita, «Vernaccia di San Gimignano», deve essere immesso al consumo in bottiglie munite di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/1992.

Ai fini della utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino «Vernaccia di San Gimignano», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992, deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad una analisi chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A3994

DECRETO 9 luglio 1993

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino spumante «Trento».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Trento» spumante corredata dal parere del comitato vitivinicolo della provincia autonoma di Trento;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino spumante «Trento» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1992;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3 della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Trento» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1993, con la denominazione di origine controllata «Trento» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dell'art. 2 del presente decreto, le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Trento» per il vino spumante in corso di elaborazione proveniente dalle vendemmie 1990 e seguenti, alle seguenti condizioni:

il vino spumante di cui trattasi deve essere ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia e rispondere ai requisiti per l'immissione al consumo stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione;

le relative partite di vino spumante devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino spumante «Trento»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trento» è riservata al vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino spumante «Trento» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti delle seguenti varietà di vite: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione del vino spumante «Trento» è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di:

Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Cavedine Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Stenico, Storo, Telve, Tenna, Tenno, Terlago, Ton, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vezzano, Villa Lagarina, Volano e Zambana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante «Trento» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualità.

L'iscrizione all'albo dei vigneti comporta il preventivo accertamento da parte del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, delle condizioni naturali e tecnico-colturali, nonché della vocazionalità alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane ed integre.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per lo spumante «Trento» è stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 q.li per tutte le varietà.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo.

Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire, dei limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per lo spumante «Trento» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9% ed alla tipologia «riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%.

Ai fini della vinificazione le uve base per lo spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate escluvivamente nel territorio della provincia di Trento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Nella elaborazione del vino spumante «Trento» devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Il vino spumante «Trento» deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.

Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.

Il vino spumante «Trento» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo più o meno carico;

odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Rosato:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;

sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

Riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino carico dorato;

odore: caratteristico;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille;

zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino spumante «Trento», nelle tipologie bianco e rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti può riportare l'annata di produzione delle uve.

Il vino spumante «Trento», nel tipo bianco ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti può, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, fregiarsi della qualificazione «riserva»; in tal caso è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

Per il vino spumante «Trento» rosato è ammessa, in alternativa, l'indicazione rosé.

Nella designazione e presentazione del vino spumante «Trento» il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.

Alla denominazione di origine controllata «Trento» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Il vino spumante «Trento» deve essere confezionato in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato e riportare la denominazione «Trento».

Il vino spumante «Trento» può lasciare la zona di vinificazione di cui all'art. 5 solo dopo essere stato confezionato per il consumo.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Trento» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A3995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 febbraio 1993

Istituzione di una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura con sede a Pieve di Soligo e la rideterminazione degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali nelle province di Padova e Treviso della regione Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro», e, in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 1, ed il comma 2 dell'art. 2;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1987 nel registro n. 11-130, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Veneto;

Considerato che l'attuazione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di alcune di quelle precedentemente istituite;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego del Veneto nelle sedute del 20 dicembre 1989, del 7 febbraio 1990 (delibere n. 3 e n. 4), e del 16 settembre 1992 (delibera n. 10/92 - 30), parere concernente l'opportunità di una ridefinizione degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali istituite nella regione Veneto;

Ritenuto di non poter condividere la proposta formulata dalla CRI circa l'istituzione in Cavarzere (Venezia) di una sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura, in considerazione delle disfunzioni che si sono verificate in quelle sedi nelle quali non è stata istituita congiuntamente alla sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura la sezione circoscrizionale per l'impiego;

Decreta:

Provincia di Padova.

I comuni di Agna e Candiana, già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 12 di Piove di Sacco vegono assegnati alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 13 di Monselice, gli ambiti territoriali delle predette sezioni circoscrizionali, pertanto, sono così modificati:

n. 12 di Piove di Sacco, con sede a Piove di Sacco, comprendente i comuni di Piove di Sacco, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco;

n. 13 di Monselice, con sede a Monselice, comprendente i comuni di Monselice, Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Granze, Maserà di Padova, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Vescovana.

Provincia di Treviso.

È istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 41, con sede a Pieve di Soligo, comprendente i comuni di Pieve di Soligo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia.

Il comune di Nervesa della Battaglia, già appartenente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 di Conegliano viene assegnato alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Montebelluna.

Per effetto del disposto di cui ai punti precedenti, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali n. 22 di Montebelluna, n. 24 di Conegliano e n. 25 di Vittorio Veneto sono così modificati:

n. 22 di Montebelluna, con sede a Montebelluna, comprendente i comuni di Montebelluna, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello;

n. 24 di Conegliano con sede a Conegliano, comprendente i comuni di Conegliano, Codognè, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola;

n. 25 di Vittorio Veneto con sede a Vittorio Veneto, comprendente i comuni di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3996

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **concernente: «Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n.74». Il D.L. n. 74/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993).

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.

Il D.L. n. 487/1992 reca norme sulla soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM. Si trascrive il testo delle disposizioni di detto decreto interpretate dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3, comma 1. — Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-*bis* del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori».

«Art. 4, comma 2. — Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'art. 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che precedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso».

«Art. 5, comma 3. — Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilità di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi, è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo».

Si riporta il testo delle disposizioni richiamate nell'art. 3, comma 1, di cui sopra:

— Art. 7 D.Lgs. n. 356/1990, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio:

«Art. 7 *(Costituzione di più società con un medesimo atto)*. — 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllate e una o più società per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di aziende appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All'ente che effettua le operazioni con le modalità previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della società controllante, la quale si considera società conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 6 [il quale reca norme sui conferimenti, *n.d.r.*]».

— Articoli 2503 e 2503-*bis* del codice civile:

«Art. 2503 [come sostituito dall'art. 10 D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22] *(Opposizione dei creditori)*. — La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da pare della società di idonea garanzia».

«Art. 2503-*bis* [aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22] *(Obbligazioni)*. — I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A4066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Timisoara (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Timisoara (Romania) dal 1° marzo 1993 un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Alba, Arad, Bihor, Caras, Severin, Cluj, Hunedoara, Maramures, Satu Mare, Salaj, Timis.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A4020

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in San Luis Potosì (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in San Luis Potosì (Messico) è soppressa dal 1° aprile 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A4021

Istituzione del consolato onorario in Queretaro (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Queretaro (Messico) dal 1° aprile 1993 un consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Città del Messico con circoscrizione territoriale comprendente gli Stati di Hidalgo, San Luis Potosì e Guanajuato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A4022

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993.

93A4050

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 20 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 20 luglio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1586,09
ECU	1808,62
Marco tedesco	928,90
Franco francese	272,13
Lira sterlina	2384,21
Fiorino olandese	825,27
Franco belga	44,980
Peseta spagnola	11,844
Corona danese	240,59
Lira irlandese	2240,51
Dracma greca	6,796
Escudo portoghese	9,542
Dollaro canadese	1238,65
Yen giapponese	14,618
Franco svizzero	1058,65
Scellino austriaco	131,99
Corona norvegese	217,62
Corona svedese	199,87
Marco finlandese	275,03
Dollaro australiano	1074,58

93A4103

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 140.500.000, disposta dalla sig.ra Carolina Chiodi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo D'Aste notaio in Rapallo, numero di repertorio 11096.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 11.849.700, disposta dal signor Mario Cantoni con testamento pubblicato per atto dott.ssa Patrizia Codecasa notaio in Milano, numero di repertorio 2990.

93A4069

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 8 marzo 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 59.655.549 disposta in suo favore dall'Associazione per il bambino nefropatico da destinare all'istituto di chimica pediatrica.

Con decreto 26 marzo 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di due Workstation HP 9000/720 del valore di L. 124.741.700 disposta in suo favore dalla Hewlett Packard italiana S.p.a. da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

93A4029

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 24 maggio 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di un ventilatore polmonare Acutronic modello AMS 2000 del valore di L. 10.630.300 disposta in suo favore dalla ditta Deisan 51 Progetto emergenza da destinare all'istituto di chimica chirurgica veterinaria della facoltà di medicina veterinaria.

Con decreto 24 maggio 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di una ultracentrifuga da banco mod. TLX OPTIMA cod. 359733 six-TA207 - rotore c. 357674 s. 447 del valore di L. 54.000.000 disposta in suo favore dalla Beckmann Analytical S.p.a. da destinare all'istituto di biochimica veterinaria della facoltà di medicina veterinaria.

93A4031

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Val.Mec. - Soc. coop. a r.l., in S. Pietro al Natisone, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3105 datata 15 giugno 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della Val.Mec. - Soc. coop. a r.l., con sede in S. Pietro al Natisone, costituita il 27 luglio 1987 per rogito notaio dott. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

93A4058

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Zapponeta

La giunta della regione Puglia con atto n. 1087 del 17 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato in via definitiva, con prescrizioni e chiarificazioni di ufficio, il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Zapponeta (Foggia).

93A4033

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Biccari, Bitonto, Conversano, Galatone e San Giovanni Rotondo

La giunta della regione Puglia con atto n. 683 del 19 aprile 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Conversano (Bari), per l'ampliamento della zona annonaria - Approvazione definitiva.

La giunta della regione Puglia con atto n. 615 del 19 aprile 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), per la realizzazione di una masseria pilota «Agro Polis», della comunità montana del Gargano.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1041 del 3 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Biccari (Foggia), per la costruzione di una casa di riposo per anziani.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1089 del 17 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Galatone (Lecce), relativo all'adeguamento del tratto di s.s. n. 174 «Nardò-Galatone» dal km 44+400 al km 46+800 comprendente l'eliminazione dell'esistente passaggio a livello ferroviario.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1091 del 17 maggio 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Bitonto (Bari), per la costruzione di una nuova chiesa parrocchiale alla via Dell'Annunziata.

93A4034

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1993 recante: «Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1993-94». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 9 luglio 1993)

Al punto 2 del dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... è fissato il seguente prezzo di intervento L. *177,00* ECU/t al quale si applicano ... », si legga: «... è fissato il seguente prezzo di intervento L. *117,00* ECU/t al quale si applicano ... ».

93A4081

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 6 9 0 9 3 *

L. 1.300